

Il seguente paragrafo sostituisce integralmente quello contenuto nell'allegato alla DGR 149/08 e s.m.i.;

1 Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4)

.....*omissis*.....

"Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguente condizioni:

- 1) nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);"

Il seguente paragrafo va ad integrare il testo contenuto nell'allegato alla DGR 149/08 e s.m.i.;

2 Ripartizione fondi

.....*omissis*.....

2.9 Gestione delle economie

Qualora per carenza di domande ammissibili su una o più misure del PSR non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per l'anno in corso, gli Enti competenti ammettono a finanziamento ulteriori domande, secondo l'ordine seguente:

1. su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti;
2. su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione;
3. su misure dello stesso asse, in base al maggior peso delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non ancora soddisfatte;
4. su misure di altri assi, in base al maggior peso delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non soddisfatte.

Gli Enti, nell'effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l'anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell'aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte.

ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull'andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l'adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente.